Spettabili OO.SS. …

**INFORMATIVA**

(per datori di lavoro del settore privato che occupano fino a 5 dipendenti che intendono richiedere la CIG in deroga ai sensi del punto 1 dell’intesa regionale di data 25 marzo 2020)

Il datore di lavoro (ragione sociale)       , codice fiscale/partita IVA       , con sede in       nella persona di      ,

rende la presente informativa al fine di poter procedere, come previsto dal punto 4 e seguenti dell’intesa regionale di data 25 marzo 2020, alla presentazione della domanda di CIG in deroga per il periodo dal       al       per un numero massimo di       lavoratori.

Premesso che:

Il datore di lavoro sopra indicato, operante nel settore       con attività di       (Codice ATECO 2007      ), matricola INPS      , applica il CCNL       con unità produttive/operative situate a (indicare anche le eventuali unità produttive/operative situate fuori dal FVG, precisando se per alcuni di essi sia stata presentata domanda di CIG in deroga)       e che occupa, alla data odierna, un totale di       addetti (di cui donne      ), così suddivisi: n.       operai, n.       impiegati, n.       quadri, n.       apprendisti, n.       somministrati, n.       lavoratori intermittenti, n.       lavoratori a domicilio (n.       altro:      ) intende richiede per l’unità produttiva/operativa di       la CIG in deroga e dichiara:

* di essere un datore di lavoro del settore privato;
* di non essere un datore di lavoro domestico;
* che il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga è giustificato da un pregiudizio derivato all’attività datoriale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19

*(Illustrare il pregiudizio derivato all’attività datoriale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19*

*)*

Il datore di lavoro dichiara (barrare la casella che interessa):

che la presente informativa riguarda la prima domanda di CIG in deroga che verrà presentata relativamente al periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020

di avere già presentato relativamente al periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 n. … domande di autorizzazione del trattamento di CIG in deroga

Il datore di lavoro dichiara:

* l’impossibilità di accedere in base alla vigente normativa alla CIGO, alla CISOA, al FIS o ai Fondi di solidarietà;
* che per i lavoratori a favore dei quali viene richiesto l’intervento di CIG in deroga non ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente;
* che per l’intervento di CIG in deroga saranno utilizzate le seguenti modalità di utilizzo delle sospensioni e delle riduzioni dell’orario di lavoro, verticali od orizzontali

*(Illustrare le modalità di utilizzo della CIG in deroga*

*)*

* che l’intervento di CIG in deroga è richiesto per un numero complessivo di       ore.

Il datore di lavoro rappresenta che, in base all’intesa del 25 marzo 2020:

* la CIG in deroga può essere utilizzata per lavoratori, anche non in possesso del requisito di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 148/2015, che non siano già titolari di pensione anticipata di vecchiaia o di pensione di vecchiaia, aventi con il datore di lavoro richiedente un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, in corso alla data del 23 febbraio 2020, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, i lavoratori apprendisti e i lavoratori somministrati, i lavoranti a domicilio monocommessa, i lavoratori intermittenti nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro, i lavoratori della pesca nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro e i lavoratori agricoli nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro e, per gli operai agricoli a tempo determinato, comunque nel limite delle presunte giornate di prestazione indicate nel contratto di lavoro in essere;
* con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, la durata della CIG in deroga non può eccedere la durata del rapporto di lavoro stesso;
* la CIG in deroga potrà essere utilizzata per ciascuna unità produttiva/operativa, anche per periodi non continuativi, della durata complessivamente non superiore a 9 settimane, aventi decorrenza non anteriore al 23 febbraio 2020 e conclusione non successiva al 31 agosto 2020;
* per ciascun datore di lavoro potranno essere presentate per ciascuna unità produttiva/operativa, compreso il presente, in relazione al periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 un numero massimo di 3 domande;

Il datore di lavoro si impegna a rispettare nell’utilizzo della CIG in deroga i sopra indicati limiti.

Il datore di lavoro richiederà, ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto legge 18/2020, il pagamento diretto da parte dell’INPS.

Il datore di lavoro si impegna altresì:

* a presentare la domanda di CIG in deroga relativa al presente accordo alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio politiche del lavoro, on line sul sistema Adeline:

1. con riferimento a sospensioni o riduzioni di orario aventi decorrenza nel periodo ricompreso fra il 23 febbraio 2020 e il 26 marzo 2020, entro 60 giorni decorrenti da tale ultima data;
2. con riferimento a sospensioni o riduzioni di orario aventi decorrenza successiva al 26 marzo 2020, entro 60 giorni dalla data di inizio delle sospensioni e/o delle riduzioni di orario;

* ad allegare alla domanda di CIG in deroga l’evidenza della presente informativa trasmessa, l’elenco dei lavoratori interessati dall’utilizzo della CIG in deroga predisposto secondo il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Regione nonché la dichiarazione di avvenuto assolvimento dell’imposto di bollo, ove dovuta;
* ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento della CIG in deroga conformemente a quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, del decreto legge 18/2020;
* a comunicare al Servizio politiche del lavoro della Regione entro il quindicesimo giorno del mese successivo, l’ammontare complessivo delle ore di CIG in deroga effettivamente utilizzate in ciascun mese;

Viene preso atto che, in caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di integrazione salariale in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

Un tanto premesso, il datore di lavoro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ informa le OO.SS. in indirizzo che procederà alla presentazione della richiesta di autorizzazione del trattamento di CIG in deroga, ai sensi del punto 1 e seguenti dell’intesa regionale di data 25 marzo 2020, per il periodo dal       al      , in favore di un numero massimo di       lavoratori.

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il datore di lavoro

Per l’Associazione datoriale